



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FRANCESCO MUTTONI"
di SAREGO e BRENDOLA
Scuola con INDIRIZZO MUSICALE**

Via Damiano Chiesa, 5 – 36040 Meledo di Sarego (VI)-Tel. 0444-820813/820589

Sito web: <http://www.icmuttonisarego.edu.it> e-mail: viic813005@istruzione.it

P.E.C.: viic813005@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: VIIC813005 - Codice Fiscale: 80016850242 – Cod. I.P.A.: UFWLUL

Sarego 20 agosto 2025

Prot.8104/7.7

Ai Docenti

Al personale ATA

IC "Muttoni" di Sarego e Brendola

Oggetto: norme di comportamento e sicurezza

Si ricorda a tutto il personale che detta comunicazione dovrà essere letta con attenzione per evitare di richiedere informazioni che qui sono contenute e al contempo di adottare comportamenti difforni da quelli previsti.

Si ricorda inoltre che comportamenti difforni in materia di sicurezza sono passibili di sanzioni.

La presente comunicazione potrà essere integrata durante il corso dell'anno con modifica o ampliamento delle disposizioni.

Le regole di comportamento indicate, non soltanto rientrano nella normativa ufficiale che regola la vita scolastica, ma rispondono ad esigenza di tutela delle SS.LL.

Il solo rispetto puntuale e preciso permette infatti di evitare alcune spiacevoli e dolorose conseguenze di carattere civile, penale e disciplinare che potrebbero derivare da infortuni o danni arrecati agli alunni.

Coloro che rilevino carenze di ordine organizzativo e materiale all'interno della scuola, sono invitati a comunicarlo alla responsabile (Dirigente Scolastico o Collaboratori del DS e Referenti plesso) affinché vengano assunti i provvedimenti necessari.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Daniela Pozza

1. ORARIO DI SERVIZIO

Secondo l'art. 29, comma 5 del CCNL 2006/2009, e confermato nei successivi rinnovi, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, tutti gli insegnanti (compresi gli insegnanti di sostegno, di religione, di L2 e gli insegnanti in disponibilità o a qualunque titolo in servizio) sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, per garantire l'incolumità degli alunni. Pertanto se l'alunno subisce un infortunio in aula nei 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni risponde il/i docente/i tenuto/i ad essere in aula o a sostituire i docenti assenti.

Durante l'ingresso, la sorveglianza dei collaboratori scolastici avviene ai cancelli, nell'atrio e nei corridoi.

2. DOCUMENTI da tenere in CLASSE

- Il piano di sfollamento, i numeri di emergenza necessari, ed ogni comunicazione inerente la sicurezza, devono essere conservati all'interno della classe in posizione visibile. Per quanto concerne la presente comunicazione, ogni insegnante trattiene come copia quella inviata dall'Ufficio di segreteria per posta elettronica.
- Il registro elettronico delle assenze deve essere aggiornato quotidianamente all'inizio della mattinata.

Il personale supplente, nel prendere servizio, deve firmare di aver ricevuto la presente comunicazione.

3. VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Gli alunni accolti nella scuola non possono essere lasciati senza sorveglianza nelle diverse fasi dello svolgimento della vita scolastica. Fra gli obblighi di servizio dei docenti vi è quello di vigilare sugli alunni per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati. L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli alunni.

Per i bambini della scuola dell'Infanzia e scuola Primaria, il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli alunni sono affidati alla scuola, inizia al momento dell'affidamento degli alunni e termina alla riconsegna ai genitori o ai delegati dai genitori.

La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore. Non è sufficiente per l'insegnante l'aver osservato le norme regolamentari se risultano violate le norme di comune prudenza e perizia rapportate all'età e al grado di sviluppo degli alunni.

- a) **La vigilanza degli alunni** dal loro ingresso nella scuola fino alla loro uscita costituisce per tutto il personale adulto della scuola **il primo dovere**. L'adulto ha il dovere di vigilare per prevenire qualunque evento che causi danno all'alunno e che sia ragionevolmente prevedibile.
- b) Il controllo, ai fini della vigilanza, è un controllo discreto ma presente su tutti quegli aspetti che possono costituire rischio o disagio per gli alunni. Per momentanee assenze dalla classe, i docenti sono tenuti a ricorrere alla sorveglianza in aula da parte del collaboratore scolastico. Ove il docente non sia in grado di provvedere direttamente alla prevenzione di un determinato evento, ha il dovere di segnalare al proprio superiore o ad altro personale il rischio.
- c) Per la Scuola Infanzia / Primaria, al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante

il cambio di turno il personale docente interessato è tenuto a spostarsi con sollecitudine onde evitare attese ed i collaboratori scolastici in servizio parteciperanno al controllo degli alunni per i pochi minuti necessari al raggiungimento dell'aula.

I collaboratori scolastici, tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei pressi delle aule, vigileranno sugli alunni finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti non impegnati nell'ora precedente agevoleranno il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula.

Gli alunni, durante le operazioni relative al cambio di insegnante, devono rimanere seduti ai propri posti mantenendo un comportamento corretto.

I collaboratori scolastici, per favorire il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente la propria postazione di lavoro, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Il docente che per vari motivi non ricevesse il cambio turno del collega, è tenuto a proseguire il servizio, ai fini della vigilanza fino a quando non riceve sostituzione. In nessun caso è autorizzato a lasciare incustodito il gruppo alunni.

Per la Secondaria I grado, dove, al cambio ora, gli alunni si spostano autonomamente da un'aula all'altra, è compito dei docenti coinvolti coordinarsi per assicurare la sorveglianza lungo il tragitto, coadiuvati dai collaboratori scolastici presenti nei punti strategici (corridoi, scale).

- d) Ai fini della sicurezza, tutti i docenti devono collaborare in caso di ritardo/assenza improvvisa dei colleghi e avvisare i collaboratori o la segreteria se le classi rimangono incustodite.
- e) L'insegnante che per causa di forza maggiore si trovi in condizione di non poter garantire efficacemente la vigilanza su un gruppo di alunni può avvalersi della collaborazione di un collega che ha il dovere morale di coadiuvarlo nel compito.

Uguualmente, forme di collaborazione tra docenti per espletare la vigilanza degli alunni in particolari momenti (cambi turno, accessi ai servizi igienici, incarichi, ecc...) possono essere opportune purchè il docente che assume l'incarico sappia chiaramente quanti e quali alunni vengano a lui affidati. A sua volta il docente che ha richiesto collaborazione di un collega deve sincerarsi che il collega abbia accettato, anche solo verbalmente l'incarico.

4. VIGLIANZA IN CLASSE

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente di cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e simili.

L'art. 2048 c.c. pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza.

La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende

alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, tutte le misure idonee ad evitarlo.

Il dovere di vigilanza dell'insegnante va commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto.

Il docente risponde, ad esempio, se il danno causato da un compagno di classe trova origine in un clima di generale irrequietezza causata dalla momentanea assenza dello stesso docente, o dalla mancanza di idonee misure preventive.

5. VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITA' SPORTIVA

In occasione dello svolgimento dell'attività sportiva, la responsabilità del docente è stata esclusa nelle seguenti fattispecie:

1. Se il docente era nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità dell'evento dannoso;
2. Se erano state preventivamente adottate tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo;
3. Il gioco non era di per sé pericoloso;
4. Non sono state violate le regole del gioco;

I giudici di legittimità hanno, ad esempio, ritenuto non responsabile il docente, se il minore scivola da un'altalena adatta all'età a causa di un movimento erroneo imprevedibile, mentre lo hanno ritenuto responsabile in caso di caduta da uno scivolo provocata dalla spinta di un compagno, perché il gesto, ancorché repentino, non era imprevedibile, in quanto l'esperienza quotidiana deve far prevedere gesti inconsulti da parte dei bambini.

La Corte dei Conti ha ritenuto che la mancanza di direttive organizzative da parte di un insegnante presente in loco sull'uso dello scivolo durante la ricreazione, desumibile dalla presenza non consentita di più bambini contemporaneamente sulla sommità della scala e la mancata previsione della pericolosità, integrano gli estremi di colpa grave, perché connessa ad un obbligo che, per natura e rischio insito nel gioco fatto praticare, esige un'impegno ed un'attenzione particolarmente intensi.

Durante le ore di attività fisica/motoria, gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell'insegnante e, terminata la lezione, di raggiungere, ordinatamente, tutti insieme l'aula.

Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività ed avranno cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore o occhiali, durante le attività fisiche e sportive, per evitare incidenti e infortuni, è proibito masticare chewing-gum, mangiare caramelle e portare orologi, braccialetti, collanine, orecchini, anelli. Il docente è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sugli alunni. L'eventuale utilizzo di attrezzi deve essere autorizzato dal docente.

Su richiesta delle famiglie degli alunni, previo parere del medico curante, il Dirigente scolastico potrà concedere l'esonero temporaneo, permanente, parziale o totale dall'attività di Educazione Fisica /Motoria

6. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

- L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, anzi l'obbligo di vigilanza sugli alunni si accentua, a ragione della maggiore pericolosità di questa attività. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. I docenti sono tenuti ad essere presenti nel luogo dove si svolge l'intervallo e non devono assolutamente distrarsi.
- Il docente ha l'obbligo di assicurare la vigilanza su tutte le possibili occasioni di pericolo: porte di

uscita, finestre, depositi di materiale, giochi, strutture che consentono agli alunni di arrampicarsi o di esporsi a pericoli; l'insegnante deve anche assicurarsi che gli alunni non si sottraggano al suo controllo visivo per giocare o sostare in aree non sorvegliate.

- I docenti che nel corso della refezione, ricreazione, o di altri momenti della giornata scolastica si accorgessero che alunni di altre classi hanno comportamenti rischiosi o inadeguati, hanno il dovere di richiamare gli alunni in questione e di avvertire l'insegnante che li vigila del richiamo impartito, in quanto l'obbligo di vigilanza viene ottemperato con il concorso di tutti gli adulti presenti nell'Istituzione e nessuno può esimersi da tale incombenza;
- Il docente non è responsabile solo se, pur essendo presente, l'evento è stato repentino e fortuito. La giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione costituisce una ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggior attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Si ritiene di conseguenza che l'insegnante possa liberarsi dalla responsabilità solo se riesce a dimostrare che pur essendo presente, non ha potuto evitare l'evento, poiché lo stesso si sarebbe comunque verificato in modo imprevedibile, repentino, improvviso.

7. VIGILANZA DURANTE L'UTILIZZO DI SPAZI ESTERNI

- I docenti sono tenuti a verificare la praticabilità delle aree esterne e l'assenza di pericoli prima di portare i bambini a svolgere attività ricreativa nei rispettivi spazi delle scuole. Per garantire parità di offerta formativa, tutte le classi devono usufruire degli spazi esterni, ma si devono anche evitare situazioni di affollamento pericolosi per la sicurezza dell'utenza; per cui ci deve essere alternanza delle classi nei momenti di intervallo (qualora necessario).
- I docenti devono tenere presente che negli intervalli si accentua l'obbligo di vigilanza sugli alunni e che, a maggiore pericolosità di questa attività, bisogna valutare e proibire giochi pericolosi. E', per esempio, proibito far giocare i bambini con il pallone perché gioco ritenuto pericoloso dalla giurisprudenza.
- I docenti devono impartire direttive organizzative;
- I docenti devono vigilare affinché gli alunni non si sottraggano alla loro vista;
- I docenti devono controllare con attenzione gli alunni onde prevenire fenomeni di prepotenze e prevaricazioni (bullismo) anche trasversali alle classi, che si possono verificare più sovente nelle occasioni di gioco all'aperto quando i bambini / alunni possono sottrarsi all'osservazione diretta dell'insegnante;
- I docenti non devono unirsi in gruppo, ma devono disporsi in modo da sorvegliare tutti gli alunni loro affidati (rispettare piano sorveglianza);

8. VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE/GITE

La vigilanza è, altresì, dovuta per i periodi di affidamento durante le visite guidate ed i viaggi di istruzione, a tutti gli effetti assimilati all'attività didattica.

Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto.

- Gli alunni in uscita scolastica porteranno in vista il tesserino con la fotografia, il recapito scolastico.
- Gli insegnanti nelle visite di istruzione porteranno con sé una cassetta portatile di primo soccorso con gli elementi indispensabili.

9. VIGILANZA TRA IL TERMINE DELLE LEZIONI ANTIMERIDIANE ED ATTIVITA' POMERIDIANE

Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di attività pomeridiane gli alunni, se autorizzati dai genitori/dagli esercenti la responsabilità genitoriale possono trattenersi a scuola negli spazi loro indicati dai Collaboratori del Dirigente o dal personale ATA. La vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio (attività aggiuntive) o da docenti appositamente

incaricati.

10. QUANDO IL DOCENTE SI ALLONTANA DALLA CLASSE

Nel caso in cui l'insegnante risulti assente o si allontani, lo stesso deve provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età e alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo, e non potrà liberarsi se l'assenza non sia giustificata o se non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato.

Pertanto, l'insegnante che abbandona gli alunni (anche per breve tempo e pur non allontanandosi dalla scuola) senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele, affinché i minori non vengano a trovarsi in incontrollata libertà e non siano esposti a facili pericoli, è responsabile del danno che un alunno dovesse subire a causa dell'assenza.

Tale responsabilità, infatti, deriva dal principio che impone l'obbligo di sorveglianza e presenza continua nell'ambiente in cui si trovano gli alunni.

La Corte dei Conti ha ritenuto che debba essere esclusa la responsabilità del docente, quando l'allontanamento dalla classe e l'affidamento della sorveglianza al personale ausiliario è stata contenuta nel tempo e non era determinata da futili motivi.

11. INGRESSO ALUNNI A SCUOLA

I genitori, o i delegati dai genitori, che accompagnano i figli a scuola, hanno il dovere di vigilare fino al loro ingresso a scuola rispettando la puntualità degli orari scolastici. Essi non possono lasciare gli alunni incustoditi davanti ai cancelli scolastici, in attesa che i medesimi aprano e se il collaboratore scolastico si accorge di tale anomalia ha il dovere di segnalarlo al Dirigente. Essi devono anche avvisare in caso di ritardo all'uscita affinché la scuola possa provvedere alla vigilanza degli alunni.

12. USCITA ALUNNI DA SCUOLA

Sulla scuola grava la responsabilità della vigilanza sugli alunni minori dal momento iniziale dell'affidamento e sino a quando a tale vigilanza non si sostituisca quella dei genitori o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l'attività di accompagnamento in occasione dell'uscita degli stessi al termine delle attività scolastiche.

Se i genitori tardano ad arrivare, l'alunno non può essere lasciato senza vigilanza, neppure se vi è stato accordo con i genitori di lasciarlo, in un certo luogo, in attesa che questi lo raggiungano.

Se il genitore non fosse presente all'uscita della scuola il docente, dopo un tempo congruo, contatta la famiglia e nel contempo segnala al DS o suo collaboratore e/o al DSGA, della mancata presenza del genitore, **consegnando lo studente alla vigilanza dei collaboratori scolastici**. Sono loro infatti, anche facendo ricorso a straordinario, ad attendere il genitore o suo delegato.

La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL Istruzione e Ricerca 2019/21, attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale [...] di collaborazione con i docenti;

Si ricorda che a seguito dell'entrata in vigore della legge 172/2017, di conversione del decreto legge n.148 del 16 ottobre 2017, che all'art.19 bis così dispone in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici: i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184, dei minori di 14 anni, in **considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto**, nell'ambito di un processo volto alla loro responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il

personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

13. PRELEVAMENTO ANTICIPATO ALUNNI

Il genitore o chi ne fa le veci che deve prelevare anticipatamente il proprio figlio deve essere annunciato all'insegnante dal collaboratore scolastico. L'insegnante si accerta dell'identità della persona che preleva l'alunno.

E' facoltà dell'insegnante trattenere l'alunno nel caso in cui sorgessero dubbi sull'identità della persona che preleva l'alunno, sulla patria potestà nel caso di genitori con sentenza di separazione inerente l'argomento, o in presenza di un'evidente alterazione del genitore tale da pregiudicare la sicurezza dell'alunno. Laddove insorgessero problemi, l'insegnante ricorrerà alla Forza Pubblica segnalando anche alla Dirigenza.

Il prelevamento ricorrente dell'alunno deve essere segnalato al Dirigente Scolastico ed eventualmente autorizzato dal Dirigente stesso per gravi motivi.

14. COLLOQUI CON I GENITORI

I genitori non devono essere convocati durante l'orario delle lezioni né durante le ore di programmazione. I colloqui individuali vanno svolti nell'orario di ricevimento comunicato alle famiglie.

15. PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA VIGILANZA ALUNNI

Nell'ambito della prevenzione infortuni si ritiene necessario sottolineare la grande responsabilità dei docenti nella sorveglianza degli alunni loro affidati e ciò che questo comporta in merito alla colpa in vigilando. Qui di seguito si richiama la normativa vigente nonché una serie di sentenze sui casi verificatesi all'interno delle scuole evidenziando l'orientamento della magistratura nella valutazione delle responsabilità degli educatori.

La materia è regolata dagli artt.: n. 2043 e seguenti del codice civile.

In particolare l'art. n.2048, comma 2 recita: " *coloro che insegnano sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*".

Tale articolo richiama indubbiamente il dovere di un'attenta vigilanza da parte dei docenti affinché non causino danni durante l'attività scolastica. La responsabilità del docente, anche se indiretta, è pur sempre di natura soggettiva discendendo da una propria condotta colposa. Si parla di responsabilità presunta fino a quando il precettore non dimostri di non aver potuto impedire il fatto. Pertanto in merito alla vigilanza sui minori non interviene la presunzione di innocenza ma l'esatto contrario.

L'art. n. 350 R.D. 24/4/1928 n.1297 impartiva già allora precise disposizioni: " il maestro deve trovarsi nella scuola non meno di 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni (ora 5 minuti) per assistere all'ingresso gli alunni, deve sorvegliare gli alunni stessi durante il tempo destinato agli insegnanti..., alla ricreazione e alla refezione...; e deve rimanere nella scuola finché i suoi alunni ne siano usciti".

Tale vigilanza è volta ad impedire non solo che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone (Cass.- 3/2/1972). La prova di non aver potuto impedire il fatto doloso, non può ritenersi raggiunta in base alla sola dimostrazione che l'insegnante non sia stato in grado di attuare un intervento correttivo o repressivo per evitare il danno (all'alunno), ma richiede anche la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, le misure organizzative o disciplinari, idonee ad evitare una situazione di pericolo favorevole all'insorgere di detta serie causale (Cass.- sez. III- 27-3-1984).

In tema di responsabilità del docente per il fatto commesso dal minore, l'evento dannoso è conseguente tanto dell'azione del minore che ha materialmente commesso il fatto quanto dell'omissione del docente che quel fatto aveva l'obbligo di impedire e non ha impedito. Pertanto il docente, partecipe della

produzione dell'evento, parteciperà anche all'onere del risarcimento del danno. Non sarà quindi

ammisibile una sua azione di rivalsa totale che lo mandi indenne da ogni onere di risarcimento , ma potrà essere ammessa solo azione di rivalsa parziale a carico del minore (Cass.- sez. III- 22/10/1965).

A conclusione si richiama l'**art. n. 2050 del c.c.** che dispone:” *chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per natura di mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno*”.

Appare pertanto indispensabile che nella redazione della mappa dei rischi si considerino sempre i rischi connessi allo svolgimento della normale attività scolastica e all'uso dei locali scolastici (laboratori, palestra, mensa, gestione dell'intervallo, uso del cortile, dei servizi) predisponendo apposite misure di prevenzione e far rispettare opportune norme di comportamento da parte dei docenti e degli alunni loro affidati.

CODICE CIVILE

Art.2048 Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.

Il padre e la madre , o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

16. VITA COMUNITARIA

1. La gestione di una vita comunitaria armonica e sicura per gli alunni prevede che gli insegnanti stabiliscano le regole di convivenza del gruppo classe e che queste siano amministrate con la coerenza possibile ed opportuna, anche in relazione all'età degli alunni ed al loro livello di comprensione.
2. Gli alunni, in quanto membri della comunità scolastica, hanno precisi doveri di comportamento, commisurati alla loro capacità di capire ed adattarsi alle regole. Il loro atteggiamento positivo verso le regole concordate con l'insegnante è un elemento fondamentale ai fini di una prevenzione dei fattori di rischio. I docenti cercheranno di promuovere forme attive di prevenzione della sicurezza coinvolgendo gli alunni per un comportamento vigile e responsabile sulle tematiche della prevenzione (conoscenza adeguata degli spazi e delle fonti di rischio, conoscenza della procedure di sfollamento ecc.).
3. In ogni classe deve essere posto in evidenza il cartello delle regole e fra queste il divieto di correre e/o saltare all'interno dell'edificio scolastico (palestra esclusa), il divieto di picchiare i compagni o di spintonarli, il divieto di lanciare oggetti o introdurre materiali pericolosi (coltellini, accendini ecc.).
4. L'insegnante che dopo i suoi interventi ravvisi il perdurare di comportamenti negativi da parte degli alunni sull'accettazione delle regole fondamentali, segnalerà il problema per iscritto alla dirigenza.
5. Per un'armonica convivenza è anche necessario garantire agli alunni una gestione dei tempi commisurata ai carichi di affaticamento ed ai ritmi della giornata, pertanto il personale avrà cura di garantire tempi di ricreazione sufficienti, l'accesso ai servizi in forma ordinata e vigilata, il controllo durante la refezione sulla qualità degli alimenti, in termini di decoro (comportamento conviviale educato a tavola) in termini di educazione alla salute (evitare l'eccessiva rumorosità ecc.).
6. Gli insegnanti devono trasferire i propri alunni all'interno dell'edificio scolastico, o per le strade o sui mezzi pubblici, in modo ordinato e controllato ai fini della sicurezza e del decoro, prevenendo ammassamenti, schiamazzi, comportamenti indisciplinati.

17. SICUREZZA

1. Il personale ha il dovere di segnalare inefficienze ed ogni evento o scelta che può contribuire al miglioramento della prevenzione e della sicurezza.
2. Mantenere sempre sgombri gli spazi antistanti i mezzi antincendio come manichette ed estintori, i comandi elettrici, le cassette di primo pronto soccorso, le scale ecc.
3. Non ingombrare i pavimenti delle aule e dei corridoi con materiale di qualsiasi genere.

4. Terminato il lavoro nei locali scolastici (laboratori o nelle aule), le superfici dei banchi e dei tavoli devono essere libere e i sussidi utilizzati dovranno essere riposti negli armadi.
5. Non usare parti in vista degli impianti elettrici e di riscaldamento per appendere attrezzi o altro materiale.
6. Non rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza.
7. Le spine vanno disinserite dalle prese afferrando l'involucro esterno e non il cavo.
8. Non toccare mai le apparecchiature elettriche con le mani bagnate o se il pavimento è bagnato.
9. Gli insegnanti devono prestare attenzione a non caricare eccessivamente gli armadi, o che su di essi gravino oggetti in bilico.

18. ESPRESSI DIVIETI

- Negli spazi scolastici è vietata l'introduzione/ l'uso di biciclette e/o tricicli
- E' fatto divieto di lasciar usare agli alunni oggetti rischiosi quali: utensili caldi, taglienti, affilati, pungenti. Ugualmente esperimenti chimico-fisici devono essere fatti sotto la stretta supervisione del personale docente ed utilizzando materiali non nocivi e/o tossici.
- E' vietato intralciare l'accesso alle vie di esodo con oggetti di qualsiasi tipo.
- E' vietato introdurre cibi che non siano prodotti confezionati con etichetta a norma che evidenzia la data di scadenza, gli ingredienti, la responsabilità legale della produzione (vietato quindi introdurre alimenti freschi facilmente deteriorabili); l'insegnante autorizzando la consumazione di alimenti vietati e bevande in classe, si rende automaticamente responsabile in termini di vigilanza sui danni che questi possono causare all'alunno.
-

19. SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Per quanto riguarda la somministrazione farmaci in orario scolastico, il personale scolastico non è autorizzato a somministrare nessun tipo di farmaco (antibiotico e altri farmaci) consegnato dalla famiglia all'alunno o al personale scolastico.

Per i farmaci "salva vita" bisogna attivare la procedura prevista, ossia la scuola richiede all'AULSS, dopo richiesta scritta dei genitori, la formazione per la corretta somministrazione.

Ringraziando della collaborazione, cordialità

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Daniela Pozza